

Montebelluna, 27 settembre 2010

Il sottoscritto Dallavalle Sandro, nato a Castelmasa (RO) il 30/12/1943 e residente a Montebelluna (TV), via del Solstizio n. 2 sporge querela contro Andreon Francesco (C.F. NDRFNC35R26E726D) residente a Conegliano (TV), via B.Croce n. 59, sia come persona fisica che come legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l., via A. Volta 20/22, Sarano di S.Lucia del Piave (TV).

I fatti nascono nell'ambito di una vicenda giudiziaria ultra ventennale che ha raggiunto dimensioni enormi, impossibili da descrivere nel presente documento; di conseguenza faccio riferimento alla documentazione già inserita nel fascicolo giudiziario ed in particolare depositata in data 21 settembre 2010 (su esplicito consiglio della Giudice M.Loschi, che ha presieduto la udienza tenutasi il giorno precedente), presso la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Treviso.

L'ultimo di una lunga serie di reati è la occasione da cui trae spunto la presente querela e cioè:


- con fax inviato il 7 maggio 2009 (all. 1) l'avv. di Andreon, avv. Bonotto, formulava una serie di pretese rivolte all'avvocato del sottoscritto (avv. Santarcangelo, del Foro di Bassano del Grappa), tutte relative a provvedimenti esecutivi ottenuti illegittimamente (anche per motivi sostanziali) e contrari alle statuizioni della Corte di Cassazione in quanto a favore della Andreon s.r.l. espressamente dichiarata estranea dalla Suprema Corte;
- in tale quadro di illegittimità sostanziale, a causa della quale ogni iniziativa della mia controparte rappresenta, a mio avviso, un sopruso, la specifica pretesa di denaro in relazione al precetto a carico mio personale ed ancora più la pretesa di denaro per rimborso di spese asseritamente sostenute per una iscrizione ipotecaria invece mai avvenuta, come si rileva dallo allegato certificato emesso il 24 settembre, è sprovvista (diversamente dalle altre pretese) di ogni avallo o sponda derivante da provvedimenti giudiziari e pertanto presumo che possa essere perseguita, quanto meno nella fase preliminare, direttamente dalle forze dell'ordine.

La frase con cui si pretende la somma "Le preciso che il pagamento da parte della società essedi sas non libererà il Sig.Dallavalle degli importi successivi al decreto che riguardano esclusivamente il medesimo e di cui all'atto di precetto a lui notificato e del costo dell'onere professionale dell'attività di iscrizione ipotecaria sui beni dello stesso come eseguita dalla ditta Andreon" è inequivocabile ed attesta che la iscrizione ipotecaria è già avvenuta e che quindi le relative spese sono state sostenute, mentre invece la visura presso il registro del Tribunale attesta che ciò è contrario al vero.

Nella nota che segue, tali spese sono precisate nel dettaglio, cioè euro 96 per onorari e 769 già anticipate (importo questo ultimo ripetuto in calce in quanto incluso nel "totale anticipazioni").

Ma anche la rifusione delle spese relative al precetto hanno natura penalmente rilevante! Infatti, dopo aver riconosciuto il diritto del sottoscritto alla preventiva escussione della società (diritto ammesso da Bonotto persino nel ricorso per decreto ingiuntivo, e quindi non si può addurre un errore), il precetto contro Sandro Dallavalle è illegittimo in ogni caso ed in particolare è reato pretendere il pagamento delle spese anche nella ipotesi che la essedi sas paghi e sia quindi del tutto superfluo il precetto a carico della persona fisica (precetto che non poteva precedere la escussione della essedi sas, tanto più che nulla poteva escludere che questa ultima pagasse nonostante la consapevolezza di subire dei soprusi).

Tutto questo si aggiunge agli interessi a tasso usurario ed ai numerosi reati documentati che emergono dalla vicenda e che, a parere del sottoscritto, lasciano intravedere una trama di frode giudiziaria che si dispiega per tutta la durata della controversia, vale a dire per oltre un ventennio.



2030/10


Il sottoscritto è convinto che il Sig. Andreon Francesco non possa avere commesso tutti i reati che emergono dalla lunga vicenda senza il concorso di altri soggetti ma, non volendo discostarsi minimamente dai tre pronunciamenti giudiziari (Cassazione compresa) che individuano nel Sig. Francesco l'unica controparte, si affida agli organi inquirenti in ordine alla individuazione delle specifiche responsabilità degli altri correi.

In ordine alla scadenza del termine di tre mesi per la presentazione della querela faccio presente quanto segue:

- 1) per i punti penalmente rilevanti che si riferiscono alle indebite pretese di cui al fax del 7 maggio 2010, il sottoscritto non aveva motivo di dubitare delle asserzioni poste a base di dette pretese, in quanto formalmente legittimate da un precetto; è stato solamente in questi giorni che, avendo fatto una visura per altri motivi, il sottoscritto è venuto a conoscenza che la asserita iscrizione ipotecaria e le asserite spese sostenute sono inesistenti, come dal certificato allegato, del 24 settembre 2010, e che pertanto i termini decorrono da tale data;
- 2) che altrettanto vale per le altre spese di precetto indebitamente pretese, in quanto, proprio in relazione a quanto emerso al punto 1) il sottoscritto ha appurato che il precetto emesso a suo tempo è stato lasciato scadere dalla controparte senza produrre le iniziative che aveva minacciato;
- 3) che il 20 settembre 2010 si è svolta una udienza nel corso della quale la mia controparte ha ribadito le sue pretese, che altro non sono che la diretta conseguenza di provvedimenti giudiziari richiesti nel 2009 su false attestazioni e su falsi presupposti, addirittura in spregio alle precise statuizioni della Corte di Cassazione; è evidente che la continuazione del reato implica anche il protrarsi dei termini, altrimenti si verificherebbe la paradossale situazione che, se uno commette un reato e non viene denunciato entro il ristretto termine di tre mesi, ha giuridicamente mani libere per continuare a perseguire la sua vittima;
- 4) la presente querela si riferisce solo in parte a fatti specifici recenti, che effettivamente sono soggetti a detto termine, che tuttavia viene rispettato come detto ai punti 1 e 2;
- 5) la presente querela si riferisce ed intende sottoporre alla attenzione degli organi inquirenti anche e soprattutto una frode giudiziaria di estrema gravità che si protrae in continuazione da oltre 20 anni e si manifesta anche in questi giorni mediante provvedimenti che sono frutto di strategie impostate in passato e che si sono potute tradurre in provvedimenti giudiziari vessatori, sui quali gravano circostanze che portano quanto meno ad ipotizzare un possibile concorso da parte di esponenti della magistratura, tanto che un esposto presentato dal sottoscritto il 7 maggio del 2010 al Consiglio Superiore della Magistratura è stato preso in considerazione ed è attualmente in fase istruttoria; per reati di tale gravità, che attentano a fondamentali interessi collettivi e sono ampiamente perseguibili d'ufficio i ristretti termini di tre mesi non sussistono e comunque la trama delinquenziale è unica e si protrae ininterrotta da tanti anni fino a tutto oggi! Anche gli episodi soggetti al termine breve se singolarmente valutati rientrano nella trama delinquenziale che per le sue caratteristiche non può che essere esercitata nell'ambito di una associazione a delinquere con connotazioni eversive, della quale emergono numerosi elementi di vario livello di gravità e che ha caratteristiche molto simili a quelle della meglio nota P3.

In fede

Sandro Dallavalle



REGIONE CARABINIERI VENETO
Stazione di Montebelluna

VERBALE: ratifica di denuncia
L'anno 2010, ad. 27 Settembre, alle ore 15.30

in Montebelluna, Ufficiali di P.S. VB LANTANZIO LAZZARO

appartenenti al nucleo di Montebelluna, che ha ricevuto in rubrica meglio indicata il Sig. DALLAVALLE Sandro nato a Castelmena (RO) il 30/12/43, resid. Montebelluna via del Solst. 200 2

atto di denuncia e querela. ANDREON

Francesco, residente a Casale di Scudé via B. Croce 59,

dichiara di non aver nulla da aggiungere o da modificare a quanto sopra esposto. Allegati: Certificato in copie delle cancellazioni immobiliari, fax del 07/15/2010 con richiesta sanzione non dovuta. P.L.C. e sottoscritto in data 27/9/2010.

Sandro Dellavalle





TRIBUNALE DI TREVISO

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Il sottoscritto cancelliere, esaminati i registri di questo Ufficio dell'ultimo quinquennio,

CERTIFICA

che a carico del Sig. DALLA VALLE SANDRO nato a Castelmassa (RO) il 30.12.1943, residente in Montebelluna, (TV) via del Solstizio n. 2, non risultano iscritte procedure esecutive immobiliari pendenti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Treviso, 24 settembre 2010



IL CANCELLIERE B-3

P. Dalla Valle
Pierina Da Dalt

